



COMUNE DI MASSA

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero	Data
149	23-11-2023

OGGETTO:	RACCOLTA MATERIALE LIGNEO DEPOSITATO SUL LITORALE DI MARINA DI MASSA A SEGUITO DELLE MAREGGIATE INVERNALI
-----------------	---

IL SINDACO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Massa ai sensi dell'art. 3-bis del CAD

IL SINDACO

Considerato che nel periodo invernale, a causa di eventi meteorologici intensi e di mareggiate, sul litorale di Marina di Massa si deposita una notevole quantità di legname (tronchi e ramaglie).

Richiamato l'art. 183 lettera n), del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che stabilisce *“non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati”*.

Preso Atto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 85 del 01.04.2022 che ha ritenuto legittima una disposizione normativa che favorisca la raccolta di tronchi e masse legnose depositati dalle mareggiate invernali sulle spiagge, per uso domestico o personale e senza scopo di lucro, in modo da favorire il riutilizzo del legname spiaggiato e di limitare la quantità finale di rifiuti da smaltire;

Vista la nota dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) n. 1128 del 09.01.2014 nella quale viene rappresentato che il materiale ligneo naturale, depositato sui litorali a seguito di eventi meteorologici intensi e mareggiate, può essere messo a disposizione dei cittadini per il suo riutilizzo.

Atteso che, nella stessa nota, ISPRA ha sottolineato:

- che in relazione all'origine naturale del materiale *“ritiene di poter escludere che la combustione in impianti termici civili di cui al Titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/2006 possa dar luogo ad impatti ambientali superiori a quelli derivanti dall'utilizzo di biomasse di altra provenienza”*;
- la necessità di una specifica Ordinanza del Sindaco che disciplini la materia, indicando le modalità con le quali il materiale ligneo viene messo a disposizione dei cittadini.

Richiamata la nota di ARPAT del 19.09.2014 protocollo cl.DV.01/259.6, con la quale, oltre a indicazioni sulla gestione dei materiali spiaggiati, si conferma che la raccolta finale del legno, separato da tutto il resto, non si configura come attività di gestione di rifiuti.

Ritenuto che il legname accumulato sul litorale di Marina di Massa possa essere considerato una risorsa per i cittadini.

Vista l'Ordinanza balneare n. 368 del 22.05.2019

Visto l'articolo 50 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 – Testo Unico Enti Locali.

AUTORIZZA

nel periodo compreso tra lo 01 Novembre e il 31 Marzo del successivo anno:

- i Concessionari delle zone demaniali marittime a mettere a disposizione dei privati cittadini il materiale depositato sulla spiaggia, mediante separazione del legno dagli altri rifiuti, accatastato in cumuli nei punti di raccolta concordati con il Comune di Massa e ASMIU, ovvero in punti della propria concessione facilmente accessibili da parte dei cittadini;
- i cittadini alla raccogliere e prelevare il materiale ligneo (tronchi e ramaglie) depositato sulla spiaggia, separato da tutto il resto.

DISPONE

che la raccolta e il prelievo del materiale ligneo (tronchi e ramaglie) depositato sul litorale comunale, è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la raccolta è limitata esclusivamente al materiale ligneo naturale già divelto, accumulato sulla spiaggia;
- la raccolta deve essere finalizzata all'uso personale e non dovrà avere alcun scopo di lucro;
- non è consentito l'accesso alla spiaggia con mezzi di trasporto di alcun tipo;
- il materiale prelevato deve esser privo delle frazioni estranee (carta, plastiche , gomme ecc);
- il materiale prelevato non deve contenere materiale legnoso lavorato o con evidenti segni di inquinamento;
- la responsabilità, anche verso terzi, della raccolta e del trasporto del legname resta a carico di chi effettua le operazioni , tenendo indenne il Comune di Massa da eventuali richieste di risarcimento danni;
- la raccolta della legna potrà avvenire esclusivamente in orario diurno;
- gli interventi di raccolta sono consentiti ogni anno nel periodo compreso tra lo 01 Novembre e il 31 Marzo del successivo anno, e comunque sino alla revoca del presente Provvedimento.

AVVERTE

- che le violazioni a quanto previsto dal presente Provvedimento saranno sanzionate, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti e/o regolamenti di altra natura, con il pagamento della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00, prevista all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

DISPONE INOLTRE

- a) che copia del presente provvedimento venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune ai sensi di Legge, e la relativa pubblicità, ai fini conoscitivi, sia assicurata attraverso la sua pubblicazione sul sito internet istituzionale (www.comune.massa.ms.it);
- b) che la pubblicazione di cui al punto a) ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, e che vale ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, anche quale comunicazione di avvio del procedimento;
- c) che copia del presente provvedimento sia trasmessa:
 - al Settore "Lavori Pubblici, Assetto del Territorio, Protezione Civile";
 - alla Polizia Municipale;
 - al Servizio Patrimonio;
 - al Servizio S.U.A.P.;
 - ad ARPAT – Dipartimento di Massa Carrara;

all'Azienda USL Toscana Nord Ovest;
alla Capitaneria di Porto di Marina di Carrara;
al Settore Ambiente della Provincia di Massa Carrara;
alla Regione Toscana - Settore Genio Civile Toscana Nord – Sede di Massa;
al Gruppo Carabinieri Forestale –Massa;
alla Polizia di Stato;
alla Prefettura di Massa Carrara.

AVVERTE INOLTRE

- a) che la Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.
- b) che avverso al presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al presidente della repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

F.to Francesco Persiani – Sindaco di Massa